

Serie Ordinaria n. 42 - Venerdì 16 ottobre 2020

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Welfare

Circolare regionale 13 ottobre 2020 - n. 12
Circolare condizionalità 2020

Il Reg. (UE) 625/2017, nell'ottica della continuità di azione con il precedente e ora abrogato Reg. (CE) 882/2004, demanda agli Stati Membri il compito di organizzare un efficace sistema dei controlli ufficiali «*intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali*». In questa prospettiva la Regione Lombardia ha deliberato con d.g.r. X/1105 del 20 dicembre 2013 e s.m.i. il «Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali» che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del sistema dei controlli ufficiali in Lombardia. In tale ambito il predetto Manuale stabilisce le modalità di esecuzione dei controlli di cui al Reg. (UE) 1306/2013 «*sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008*».

In particolare, l'Articolo 93 (Regole di condizionalità) del Reg. (UE) 1306/2013 prevede:

1. «*Comma 1: Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale ed elencate nell'allegato II, con riferimento ai seguenti settori:*
 - a) *...omissis;*
 - b) *sanità pubblica, salute ...omissis... degli animali;*
 - c) *benessere degli animali.*
2. *Comma 2: Gli atti giuridici di cui all'allegato II riguardante i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione in vigore e, nel caso delle direttive, quali attuate dagli Stati membri.*»

Pertanto, gli Atti giuridici, per i Settori di competenza della sanità pubblica veterinaria, di cui al suddetto comma 2 sono espletati dalle Autorità Competenti Territoriali (ATS/Dipartimenti Veterinari e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale) ai sensi del Reg. (UE) 625/2017.

Gli esiti dei controlli, condotti sulle tematiche di cui al precedente punto, sono riportati in un verbale di sopralluogo, che attesta la conformità/non conformità alle Norme di riferimento della condizionalità. Il verbale, quindi, viene rilasciato in copia all'OSA al fine di permettere all'operatore stesso di meglio comprendere tipo, natura ed estensione dell'eventuale non conformità rilevata. Il già menzionato provvedimento di accertamento dei requisiti viene rilasciato ai sensi della l. 241/90 art.6 lettera e).

Tabella 1 - elenco norme

Argomento	Normativa Comunitaria	Articoli
Rintracciabilità e sicurezza alimentare CGO 4	Reg. (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002	Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20 *Attuato in particolare da: • Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; • Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al Regolamento; • Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte «A» (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c)); • Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1); • Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6; • Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.
Divieto di detenzione e utilizzo di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996	Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7

Il medesimo provvedimento viene reso disponibile all'Organismo Pagatore Regionale Lombardo (OPRL), in attuazione di quanto disposto dal Reg. (UE) 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità», che all'art. 65, lettera e), prevede «*se l'autorità di controllo competente non è l'organismo pagatore, il trasferimento delle relazioni di controllo dagli organismi di controllo specializzati all'organismo pagatore o all'autorità di coordinamento o ad entrambi*»;

I controlli di competenza delle ATS, espletati nel quadro delle attività disciplinate dall'all. II del 1306/13, sono programmati sulla base di quanto disposto dall'art. 65 «*Sistema di controllo in materia di condizionalità*» del Reg. (UE) 809/2014 che al comma 1 dispone: «*Gli Stati membri istituiscono un sistema atto a garantire un controllo efficace del rispetto della condizionalità. Tale sistema prevede in particolare:*

- a) *se l'autorità di controllo competente non è l'organismo pagatore, il trasferimento dei dati concernenti i beneficiari di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) 1306/2013 dall'organismo pagatore agli organismi di controllo specializzati e/o, se del caso, tramite l'autorità di coordinamento;*
- b) *i metodi per la selezione dei campioni di controllo;*
- c) *indicazioni circa la natura e la portata dei controlli da effettuare;*»

Lo scambio di informazioni tra l'OPRL, Autorità Competente in materia di «Condizionalità» e la DG Welfare, nell'ambito dei «controlli nel campo della salute, sanità e benessere degli animali delle aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico», è regolato dal Protocollo d'Intesa sottoscritto dalle parti in data 11 gennaio 2017.

PREMESSA

In considerazione della situazione legata all'epidemia dovuta a COVID-19, tutte le attività di cui alla presente Circolare, sono da valutarsi e realizzarsi in accordo con quanto disposto da codesta UO Veterinaria con la nota prof. G1.2020.0022960 del 15 giugno 2020 e le eventuali ulteriori comunicazioni a seguire.

1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO PROGRAMMATE PER L'ANNO 2020

L'OPRL ha fornito alla scrivente UO, sulla base delle aziende agricole beneficiarie di aiuti comunitari per l'anno 2019, gli elenchi delle aziende identificate mediante Codice Unico di Identificazione dell'Azienda Agricola (CUAA) che costituiscono la popolazione controllabile in materia di condizionalità («popolazione OPRL»).

L'attività di controllo dei Dipartimenti Veterinari (DV) per l'anno 2020, svolta ai sensi delle norme di cui alla tabella 1, comprende l'attività di controllo per la condizionalità; pertanto non sono previsti controlli aggiuntivi.

Argomento	Normativa Comunitaria	Articoli
Sistema identificazione e registrazione suini CGO 6	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008	Articoli 3, 4 e 5
Sistema identificazione e registrazione bovini CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000	Articoli 4 e 7
Sistema identificazione e registrazione ovi caprini CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE	Articoli 3, 4 e 5
Malattie degli animali CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001	Articoli 7, 11, 12, 13 e 15
Benessere animale dei vitelli CGO 11	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008	Articoli 3 e 4
Benessere animale dei suini CGO 12	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008	Articoli 3 e 4
Benessere animale degli altri animali CGO 13	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998	Articolo 4

2. CAMPIONE DI CONDIZIONALITA'

Mediante opportuno raffronto con la BDR/BDN, sono state selezionate dalla popolazione OPRL, relativa all'anno di domanda 2019, le aziende zootecniche per le quali i CGO 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 possono essere applicabili. Si è pertanto ottenuto l'elenco delle aziende da utilizzare per l'estrazione del campione («popolazione 2020»).

La UO Veterinaria, in base ai criteri dettati dal Protocollo, citato in premessa, nel rispetto delle numerosità definite da OPRL, ha provveduto a:

1. estrarre il Campione CASUALE
2. stabilire la numerosità del Campione A RISCHIO per ciascuna ATS

Si precisa che ad uno stesso CUAА possono afferire più codici aziendali o più allevamenti, anche siti in province diverse.

2.1. CAMPIONE CUAА CASUALE

L'estrazione del Campione CUAА CASUALE è stata effettuata in base ai criteri di casualità con le seguenti modalità:

- dalla «popolazione 2020» è stata calcolata la numerosità del campione di condizionalità 2020 rispettivamente pari allo 0.5% dei CUAА per l'intera Lombardia (per CGO 4, 6, 9, 11, 12 e 13 e per la sola corrente annualità), in forza delle disposizioni del Reg. (UE) 532/2020;
- si ricorda che **non è previsto il campione casuale per i CGO 7 e 8**;
la numerosità del campione casuale è costituita dal 20-25% del numero di CUAА calcolato al punto precedente.

In tabella 2 è dettagliato il numero di CUAА da sottoporre a controllo per ciascun CGO per il campione casuale.

tabella 2 numerosità campione casuale

NUMEROSITA' CUAА A ESTRAZIONE CASUALE	
CGO4	16
CGO6	6
CGO9	16*
CGO11	12
CGO12	6
CGO13	14

* Si precisa che, a partire dall'anno 2019, il CGO9 è un impegno per tutte le aziende con allevamento e non riguarda più esclusivamente gli allevamenti bovini, bufalini e ovi-caprini. Tuttavia, è necessario garantire un minimo di controlli per gli allevamenti con tali specie, pari ad almeno l'1% del totale della popolazione di bovini, bufalini e ovi-caprini. Pertanto, dei 16 controlli previsti per il CGO 9, calcolati sulla base del totale dei CUAА beneficiari, 12 sono stati attribuiti ad allevamenti con animali ruminanti.

Infine, si ricorda che ove siano previsti più CGO su una stessa azienda (CUAА), il controllo deve essere preferibilmente condotto in un unico sopralluogo per tutti i CGO individuati come CAMPIONE CUAА CASUALE e reso disponibile negli applicativi regionali/nazionali.

2.2 CAMPIONE CUAА A RISCHIO

In tabella 3 è riportata la distribuzione del «campione CUAА a rischio» per ciascuna ATS, calcolata su base proporzionale alla distribuzione territoriale dei CUAА relativi ad aziende richiedenti aiuti comunitari per l'anno 2019.

La selezione delle aziende zootecniche facenti parte del campione a rischio è compito dei DV delle ATS.

Il numero delle aziende selezionate da parte dei DV deve consentire il rispetto del numero di CUAА assegnati per CGO a ciascuna ATS come riportato nella tabella 3.

I criteri di rischio da utilizzare per la scelta delle aziende zootecniche sono quelli previsti dalle disposizioni riportate in tabella 1 e dalle relative note integrative ministeriali, regionali e dal Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023.

Si precisa che i DV devono essere in grado di dare evidenza del livello di rischio assegnato per l'individuazione delle aziende del campione a rischio.

Per il «campione CUAА a rischio» è consentito eseguire controlli per CGO diversi su un medesimo CUAА con codice aziendale differente.

Si rammenta che nel «campione CUAА a rischio» deve essere inclusa obbligatoriamente una percentuale delle aziende per le quali vi sia stato un riscontro di non conformità nel 2019 per il CGO di riferimento.

Serie Ordinaria n. 42 - Venerdì 16 ottobre 2020

Tabella 3: numerosità e distribuzione «campione CUAA a rischio»

ATS	CGO4	CGO6	CGO7	CGO8	CGO9 TOT	CGO9** (allevamenti di bovini, bufalini e ovicaprini)	CGO11	CGO12	CGO13
BRIANZA	1	1	14	8	1	1	1	1	1
INSUBRIA	2	1	31	12	2	2	2	1	2
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	6	1	24	3	6	5	4	1	6
MONTAGNA	4	2	40	22	4	3	4	2	4
VAL PADANA	18	3	62	5	18	14	12	3	18
BERGAMO	6	3	48	16	6	4	6	3	6
BRESCIA	15	4	70	12	15	11	9	4	16
PAVIA	2	1	14	4	2	2	1	1	2
TOT	54	16	303	82	54	42	39	16	55

** i valori riportati nella colonna evidenziata in arancio costituiscono un sottoinsieme della colonna CGO9 TOT e pertanto NON sono aggiuntivi al valore in essa riportato. In fase di selezione del campione si dovrà tenere conto del rispetto di entrambe le condizioni.

2.3 ATTIVITÀ DI CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CGO 5

Ai sensi dell'art. 68 del Reg. (UE) 809/2014, per quanto riguarda il CGO 5 la percentuale minima del controllo è garantita dall'esecuzione degli specifici piani di monitoraggio previsti annualmente dal Ministero della Salute (Piano Nazionale Residui). Per tale atto i criteri di controllo sono quelli citati nelle LLGG del Ministero della Salute prot. 7835 del 04 marzo 2013 e nella pianificazione regionale.

3. COMUNICAZIONE DELLE AZIENDE SELEZIONATE

Al fine di dematerializzare il flusso informativo e agevolare l'attività di programmazione e rendicontazione dell'attività di controllo, nel nuovo SIV è stato predisposto un apposito modulo gestionale denominato «Condizionalità», accessibile dal menù «STRUMENTI».

Tale modulo contiene gli allevamenti corrispondenti ai CUAA ricompresi nel campione casuale; inoltre, consente ai DV delle ATS la scelta degli allevamenti i cui CUAA sono ricompresi nel campione a rischio.

La selezione degli allevamenti del campione a rischio, da parte dei DV, dovrà avvenire entro il 30 giorni dalla pubblicazione della presente Circolare.

L'applicativo consente la predisposizione del campione a rischio della condizionalità per i CGO 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13.

In particolare:

- il settore che riporta gli allevamenti rientranti nel campione casuale, con l'indicazione dei CGO da controllare, non è modificabile da parte delle ATS;
- il settore che contiene tutti gli allevamenti collegati a CUAA (esclusi quelli del campione casuale) che costituiscono la popolazione condizionalità 2020 e permette a ciascuna ATS la selezione, specificando i CGO oggetto di controllo, del campione a rischio, nel rispetto della numerosità fissata dalla presente Circolare. La scelta dei CUAA a rischio è a cura delle ATS ed è modificabile dalle stesse;
- saranno quanto prima disponibili le funzioni di interrogazione ed esportazione dati dal database.

Per il **campione casuale**, laddove non risulti praticabile il controllo relativo a uno o più CGO, a causa di cessazione o cambio specie allevata, ecc, la mancata applicabilità andrà segnalata alla UO Veterinaria e, al fine di una corretta e tempestiva informazione, anche all'indirizzo mail condizionalita_veterinaria@regione.lombardia.it. La UO Veterinaria verificherà la necessità di provvedere alla sostituzione/integrazione dei controlli non realizzabili, al fine di garantire il rispetto della numerosità campionaria.

4. INTEGRAZIONE DEL CAMPIONE CONDIZIONALITÀ

Successivamente alla scadenza della presentazione delle Domande di aiuto comunitario 2020, a seguito di confronto tra le aziende facenti parte del Campione di Condizionalità e quelle

effettivamente richiedenti aiuti comunitari nell'anno corrente, la UO Veterinaria comunicherà eventuali modifiche/integrazioni al campione, ai fini del rispetto delle percentuali di controllo.

5. MODALITÀ DEL CONTROLLO

5.1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

L'attività di controllo dovrà dare priorità ai beneficiari selezionati per il campione casuale al fine di consentirne una tempestiva sostituzione.

5.2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER CGO4

Nel caso di selezione di un allevamento in base ai criteri di rischio, il controllo in loco relativo al CGO 4 può essere limitato alla sola specie per cui l'azienda stessa è stata valutata sulla base dei criteri di rischio. Rimane sottinteso che nel caso in cui, durante il controllo, il veterinario ufficiale dovesse accorgersi della presenza di elementi di non conformità applicabili ad altre specie eventualmente presenti, deve estendere la portata del controllo, compilando le relative check list, oppure programmare, nel breve periodo, un ulteriore controllo senza preavvertire l'azienda.

5.3. ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER CGO9

Il controllo del presente CGO, alla luce della modifica apportata al Decreto Ministeriale sulla Condizionalità a partire dal 2019, è esteso, per quel che concerne l'ambito di applicazione, a tutti i beneficiari con allevamenti di animali. Ne deriva che il controllo di tale CGO non è più limitato ai soli animali ruminanti e pertanto anche in sede di programmazione dei controlli se ne è opportunamente tenuto conto programmando la numerosità dei controlli sulla base delle specie allevate. Sarà cura delle ATS selezionare, nel campione a rischio, anche una quota di allevamenti di animali non ruminanti.

Resta inteso che, sia sul campione casuale che su quello a rischio, per gli allevamenti con specie differenti da bovini, bufalini e ovicaprini, in sede di controllo in loco, verranno verificati i soli requisiti ad essi applicabili (punto 42 della CL) mentre i rimanenti saranno riportati come Non Applicabili.

Laddove non già previsto dal PRAA, l'attività di controllo in loco non comprende il campionamento.

5.4. INFORMATIVA PER L'AZIENDA BENEFICIARIA DI AIUTI COMUNITARI

Nel controllo su aziende beneficiarie di aiuti comunitari è necessario informare l'azienda che il controllo che si sta eseguendo avrà valenza anche per la condizionalità.

Qualsiasi controllo effettuato (analitico o ispettivo) su aziende beneficiarie di aiuti comunitari in aree normate dalle disposizioni di cui alla tabella 1, il cui esito rilevi una o più non conformità, verrà debitamente valutato da OPRL ai fini del calcolo dell'entità della riduzione degli aiuti a premio.

5.5. Preavviso

In accordo con quanto comunicato nella nota citata in premessa, nel caso sia necessario dare una notifica preliminare all'operatore, al fine di non rischiare di effettuare dei controlli «a vuoto» e di acquisire informazioni per ridurre il tempo di permanenza in loco, il preavviso deve essere formalizzato, al massimo 48 ore prima e non deve compromettere la finalità del controllo. In caso di preavviso, il Veterinario Ufficiale è tenuto a conservare e a rendere disponibile alla UO Veterinaria, su richiesta, docu-

mentazione attestante avvenuta comunicazione all'azienda. Si evidenzia che laddove previsto dagli applicativi informatici, l'informazione sul preavviso deve essere registrata. Si evidenzia che per le attività di controllo (campionamento e intervento di farmacovigilanza) inerenti la gestione dei farmaci e il divieto di detenzione e utilizzo di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste (CGO 4 e 5) non può essere dato preavviso.

6. GESTIONE CONTROLLI CON ESITO DI NON CONFORMITÀ - aziende a campione

Sono considerati controlli con esito non conforme tutti i controlli ove sia riscontrata una o più infrazioni rispetto alle norme di cui alla tabella 1. Tali casi comportano la predisposizione di **prescrizioni, sanzioni amministrative o provvedimenti di tipo penale**.

Si precisa in merito ai controlli anagrafici che sono da considerare controlli con esito non conforme tutti quelli che rilevano infrazioni, anche laddove siano applicati l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 58/2004 e l'articolo 9, comma 11, del decreto legislativo 200/2010 e la nota Ministeriale DGSAF 0010087 del 20 aprile 2018.

Al riscontro di non conformità dovrà seguire un sopralluogo per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni nei termini stabiliti, andrà predisposto/integrato apposito verbale/check list e dovrà essere effettuata la relativa registrazione nel sistema informativo regionale/nazionale.

Le ATS dovranno rendere disponibili, con le modalità di trasmissione e registrazione proprie di ogni settore (anagrafe animale, sicurezza alimentare, benessere degli animali), tutta la documentazione relativa ai controlli.

7. GESTIONE CONTROLLI CON ESITO DI NON CONFORMITÀ - aziende NON a campione

Per i controlli con esito sfavorevole, non facenti parte dei campioni casuale e a rischio, le ATS dovranno rendere disponibili, con le modalità di trasmissione e registrazione proprie di ogni settore, tutti i documenti relativi a tali controlli.

Casi particolari:

- Per i CGO4, CGO5 e CGO9 deve essere compilato il solo settore della check list relativa alla non conformità; i restanti settori della CL andranno indicati come *Non Applicabile*.
- Per i CGO6, CGO7 e CGO8 nel caso di provvedimenti elevati a seguito di verifiche di ufficio o conseguenti a rilievi effettuati al di fuori delle attività specifiche che prevedono la compilazione della check list (es. sopralluoghi con altre AC), non è richiesta compilazione a posteriori e ad hoc di check list, ma la documentazione del controllo e i provvedimenti adottati, andranno resi disponibili tramite trasmissione alla casella di posta elettronica condizionalita_veterinaria@regione.lombardia.it.
- Per i CGO11, CGO12 e CGO13, premesso che i controlli dovranno essere registrati nel nuovo SIV, per le motivazioni riportate nella nota prot. G1.2020.0024993 del 3 luglio 2020, la UO Veterinaria si farà carico di comunicare a OPRL, con le modalità in uso, le non conformità riscontrate.

8. ATTIVAZIONE ALTRI CONTROLLI

Qualora durante l'attività di controllo (sul campione di condizionalità o meno) emergessero possibili o concrete non conformità che interessano un settore di competenza veterinaria differente da quello oggetto del controllo, sarà necessario riportare tale evenienza nell'apposito campo della check-list, al fine di attivare tempestivamente la procedura per l'esecuzione dello specifico controllo dell'allevamento, da parte degli addetti dei settori competenti, con la compilazione della relativa check-list.

9. VALUTAZIONE INTENZIONALITÀ

Il Decreto Ministeriale sulla condizionalità e il Manuale operativo dei controlli di condizionalità dell'OPRL prevedono che il carattere di intenzionalità possa essere riscontrato anche dagli organismi di controllo specializzati nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei requisiti di condizionalità. Il Veterinario Ufficiale ha pertanto facoltà di assegnare il livello intenzionale alle infrazioni rilevate durante il proprio controllo che riguardino criteri di condizionalità non rispettati.

Tuttavia, ai fini dell'attribuzione del carattere di intenzionalità alla valutazione della non conformità, si precisa che la «comuni-

cazione/segnalazione di notizia di reato», effettuata dall'Autorità competente per il controllo, all'Autorità giudiziaria non costituisce elemento sufficiente, ai fini dell'esito del controllo stesso, per la contestazione di non conformità di carattere intenzionale. L'Organismo Pagatore Regionale ha chiarito che il carattere di intenzionalità discende dall'effettiva presenza di una «contestazione di notizia di reato» effettuata dall'Autorità giudiziaria al beneficiario degli aiuti comunitari.

Si evidenzia che per il solo CGO5 la CL non prevede la selezione di intenzionalità, poiché tutte le infrazioni sono considerate intenzionali.

10. RIFERIMENTI E MODULISTICA

Per quanto attiene agli obblighi ed alle modalità operative del controllo si rimanda alle disposizioni vigenti e a quanto già riportato nel Manuale operativo dei controlli di condizionalità 2019, di cui al decreto n. 15570 del 30 ottobre 2019 (disponibile in SIV «documenti regionali - condizionalità - altri documenti»), che rimane valido fino ad emissione del Manuale operativo dei controlli di condizionalità 2020.

Le check list da utilizzare sono disponibili nella sezione «documenti regionali - condizionalità - check list» in SIV.

11. REGISTRAZIONI NEGLI APPLICATIVI REGIONALI/NAZIONALI

I controlli I&R degli animali devono essere registrati nell'apposita funzionalità BDR accedendo dal Menù alla voce Controlli. Nel caso di controllo anagrafico eseguito anche ai fini della condizionalità per i CGO 6, 7 e 8 dovrà essere apposto un flag alla voce «condizionalità». Nel caso del campione selezionato in base a criteri di rischio, andranno specificati i criteri utilizzati (almeno 2) ai sensi dei Regolamenti (di cui alla tabella 1). In caso di campione selezionato su base casuale andrà indicata la voce «casuale».

I controlli relativi al CGO 4/9 e 5 dovranno essere registrati, mediante accesso in autenticazione federata dal sistema informativo veterinario regionale, dal Menù alla voce Controlli, compilando la check list e avendo cura di specificare i provvedimenti assunti. Per maggiori informazioni si rimanda allo specifico documento illustrativo delle funzionalità della Banca Dati Nazionale (VETINFO) predisposto da questa UO e reso disponibile nell'applicativo SIV, sezione Documenti regionali/condizionalità/note regionali.

I controlli in materia di benessere animale (CGO 11, 12 e 13) tutti i controlli in materia di benessere dovranno essere inseriti nel nuovo SIV; a tal proposito si evidenzia che per la sola specie suina a sistema andrà caricata la documentazione di tutti i controlli (conformi e non conformi), mentre per le altre specie, andrà fatto l'upload della documentazione relativa ai controlli con esito non conforme.

12. TEMPISTICA

I controlli devono essere registrati negli applicativi entro 30 giorni dalla data di conclusione dell'accertamento, eccezion fatta per i controlli di I&R che devono essere registrati entro 15 giorni e comunque, per tutti, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo. Laddove siano state date prescrizioni, si ricorda che è obbligatorio completare la registrazione riportando la data della verifica, e il relativo esito. Si rammenta inoltre che dopo il 28 febbraio 2021, in accordo alle disposizioni ministeriali, il sistema regionale/nazionale verrà bloccato e non potrà essere effettuato alcun nuovo inserimento o modifica/integrazione relativo a controlli effettuati nell'anno 2020.

L'effettuazione dei controlli di condizionalità dovrà completarsi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020.

13. RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ 2020

- per il CGO 4/9 e il CGO 5 la rendicontazione dell'attività verrà effettuata direttamente attraverso l'estrazione da VETINFO/CONTROLLI a cura di questa UO.
- per i CGO 6-7-8 la rendicontazione verrà effettuata direttamente da BDN/BDR a cura di questa UO.
- per i CGO 11-12-13 la rendicontazione verrà effettuata direttamente attraverso l'estrazione da SIV a cura di questa UO.

14. SUPERVISIONE

Le ATS devono garantire un'attività di supervisione adeguatamente documentata.

L'attività di supervisione sarà volta a verificare:

- che la check list sia compilata in ogni sua parte (NA com-

Serie Ordinaria n. 42 - Venerdì 16 ottobre 2020

presi e ove previsto, controllo di verifica delle prescrizioni), sia internamente coerente (coerenza tra numeri e coerenza tra irregolarità riscontrate, prescrizioni, sanzioni), sia completa di evidenze (allegati, ecc.);

- che nella check list, in caso di infrazione rilevata per BA, sia indicata la classe di NC (A, B o C);
- la presenza e completezza della documentazione per la gestione delle non conformità;
- la trasmissione secondo i formalismi e la periodicità specificati;
- la registrazione puntuale, corretta e completa nei sistemi informativi regionali/nazionali.

Ciascuna ATS deve sottoporre a supervisione la documentazione relativa a:

- il 100% dei controlli con esito non favorevole, anche quelli relativi ad aziende NON appartenenti al campione condizionalità, ma le cui risultanze hanno rilevanza ai fini della corretta erogazione dei contributi comunitari;
- almeno il 10% delle aziende selezionate nel campione di condizionalità su base casuale o a rischio i cui controlli hanno dato esito favorevole

Ciascuna ATS dovrà, inoltre, provvedere, entro il 31 gennaio 2021, alla trasmissione alla UO Veterinaria di una relazione sull'attività di supervisione effettuata che riporti:

- numero delle verifiche effettuate su controlli favorevoli e non favorevoli nel rispetto delle percentuali sopra riportate;
- sintesi degli esiti di tali riscontri;
- sintesi degli audit interni effettuati su controlli ufficiali con ricaduta in materia di condizionalità;
- attività formative in materia di controlli ufficiali con ricaduta nell'ambito della condizionalità;
- azioni correttive intraprese.

La UO Veterinaria condurrà, nel corso dell'anno, verifiche a campione e controlli di 2° livello/audit.

Il dirigente della u.o.
veterinaria
Marco Farioli

Il direttore generale
Welfare
Marco Trivelli